

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3078 del 26/05/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1096 del 15/04/2014, Prot. Prov.le 40140/2014, per lo stabilimento di fabbricazione di articoli in materie plastiche sito nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ĩ loc. Pieve Salutare - Via Monari n. 19.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3206 del 26/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventisei MAGGIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1096 del 15/04/2014, Prot. Prov.le 40140/2014, per lo stabilimento di fabbricazione di articoli in materie plastiche sito nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole – loc. Pieve Salutare - Via Monari n. 19.

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1096 del 15/04/2014, Prot. Prov.le 40140/2014 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – PLASTIC TECHNOLOGY S.P.A. con sede legale in Comune di Porto Mantovano (MN), Via Europa n. 26 - Protocollo istanza del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole n. 10175 del 09/08/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di articoli in materie plastiche, sito nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) – loc. Pieve Salutare - Via Monari n. 19.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole con Atto Prot. Com.le 5227 del 22/04/2014, come successivamente aggiornata;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'ALLEGATO A l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato B e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- all'allegato C, il nulla osta impatto acustico;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole in data 12/11/2024, acquisita al Prot. Com.le 11336 e da Arpae al PG/2024/204318, da PLASTIC TECHNOLOGY S.P.A. per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la nota Prot. Com.le 12732 del 17/12/2024, acquisita al PG/2024/228589, con la quale il SUAP ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto integrazioni;

Atteso che, a seguito di concessione di proroga per la presentazione delle integrazioni, in data 27/01/2025 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Com.le 990 e da Arpae al PG/2025/16330;

Considerato che in data 14/03/2025 il responsabile dell'endoprocedimento “Emissioni in atmosfera” ha trasmesso “Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza relativamente all'endo procedimento emissioni in atmosfera”, e che pertanto con Nota Prot. Com.le 3294 del 18/03/2025, acquisita da Arpae al PG/2025/51584, il SUAP ha comunicato alla ditta i motivi ostativi ex art. 10bis della L. 241/90 all'accoglimento dell'istanza;

Visto che la ditta, con PEC del 26/03/2025 acquisita da Arpae al PG/2025/57818 del 27/03/2025, ha trasmesso una nota di richiesta chiarimenti in merito ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

Visto che con nota PG/2025/65276 del 07/04/2025 questo Servizio ha risposto alla richiesta di chiarimenti inviata dalla ditta, ribadendo i contenuti della comunicazione dei motivi ostativi

all'accoglimento dell'istanza inviata dal SUAP del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole con Prot. Com.le 3294 del 18/03/2025, e precisando che: *"...la Ditta ha la facoltà di presentare per iscritto le eventuali osservazioni di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione. I termini del procedimento di cui all'istanza presentata in data 12/11/2024, sospesi dalla data della comunicazione del SUAP del 18/03/2025, inizieranno nuovamente a decorrere dieci giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni da parte della Ditta o in assenza di risposta, alla scadenza dei 10 giorni fissati quale termine ultimo per l'invio delle osservazioni da parte della Ditta"*;

Visto che con nota Prot. Com.le 4751 del 17/04/2025, acquisita al PG/2025/74049, il SUAP del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha trasmesso a tutti gli Enti le osservazioni inviate dalla Ditta in data 17/04/2025, a seguito della succitata comunicazione inerente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 12/05/2025, ove il responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto superati i motivi ostativi ed ha proposto la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;
- Impatto acustico: Atto Prot. Com.le 6075 del 21/05/2025, acquisito da arpae al PG/2025/94005, a firma del Responsabile dell'Area governo del Territorio del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1096 del 15/04/2014, Prot. Prov.le 40140/2014 ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – PLASTIC TECHNOLOGY S.P.A. con sede legale in Comune di Porto Mantovano (MN), Via Europa n. 26 - Protocollo istanza del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole n. 10175 del 09/08/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di articoli in materie plastiche, sito nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) – loc. Pieve Salutare - Via Monari n. 19."*, rilasciata dal SUAP del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole con Atto Prot. Com.le 5227 del 22/04/2014, come successivamente aggiornata, **come segue**:

- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **introduzione dell'ALLEGATO C bis "IMPATTO ACUSTICO";**

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2025_29 del 19/03/2025 di conferimento *ad interim* dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva

Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1096 del 15/04/2014, Prot. Prov.le 40140/2014** ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – PLASTIC TECHNOLOGY S.P.A. con sede legale in Comune di Porto Mantovano (MN), Via Europa n. 26 - Protocollo istanza del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole n. 10175 del 09/08/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di articoli in materie plastiche, sito nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) – loc. Pieve Salutare - Via Monari n. 19.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole con Atto Prot. Com.le 5227 del 22/04/2014, come successivamente aggiornata, **come segue**:
 - **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **introduzione dell'ALLEGATO C bis “IMPATTO ACUSTICO”.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1096 del 15/04/2014, Prot. Prov.le 40140/2014 e s.m.i..
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1096 del 15/04/2014, Prot. Prov.le 40140/2014 e s.m.i. e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Dott. Stefano Renato de Donato

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 1096 del 15/04/2014 prot. n. 40140, rilasciata dal SUAP del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole in data 23/04/2014 P.G.N. 5227, successivamente aggiornata con determina dirigenziale di Arpae di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2018-5400 del 19/10/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole in data 25/10/2018 P.G.N. 12035.

Con l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto la ditta chiede, relativamente alle emissioni in atmosfera, quanto di seguito indicato:

- nuova emissione E4 "Aspirazione presse di stampaggio", derivante dalle aspirazioni poste su 19 macchine per lo stampaggio di materie plastiche;
- modifica della emissione E2 "Essiccamento materie prime":
 - convogliamento degli effluenti prodotti da 8 nuove macchine per l'essiccazione delle materie prime, in aggiunta alle 12 già aspirate, per un totale di 20 macchine;
 - aumento della portata da 500 a 800 Nmc/h;
 - aumento della durata da 8 a 24 ore/giorno;
- inserimento di n. 11 estrattori per il ricambio aria ambiente;
- variazione dei quantitativi di materie prime.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2024/207562 del 15/11/2024, aggiornata in data 30/01/2025 PG/2025/18734, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste.

Con nota PG/2024/207563 del 15/11/2024, aggiornata in data 30/01/2025 PG/2025/18743, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, tenuto conto della vicinanza di abitazioni all'azienda, ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche richieste relativamente alle emissioni in atmosfera dello stabilimento, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota PG/2025/38052 del 27/02/2025 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione

istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

“...omissis...

Ciclo produttivo e prodotti utilizzati

Plastic Technology S.p.A. produce semilavorati e articoli in materie plastiche tramite stampaggio per iniezione.

Il ciclo di produzione ha inizio con il ricevimento di materie plastiche e additivi, in forma di granuli e pellet ad alta granulometria contenuti in big-bag, che sono scaricati dagli automezzi e stoccati in aree appositamente adibite del magazzino.

Le materie plastiche vengono trasferite tramite un sistema di prelievo e trasporto pneumatico a ciclo chiuso, in un impianto costituito da una batteria di 12 essiccatori all'interno dei quali sono sottoposte a circolazione forzata di aria riscaldata tramite resistenze elettriche ad una temperatura compresa tra 70÷90 °C. Al termine dell'essiccamento previsto il materiale è trasferito pneumaticamente dagli essiccatori alle tramogge di alimentazione delle presse di stampaggio ad iniezione.

Dalla tramoggia di alimentazione la materia plastica passa ad un cilindro riscaldato, dove un pistone di iniezione comprime i materiali e li porta a contatto con le zone riscaldate del cilindro fino al passaggio dallo stato solido a quello fluido. Il materiale viene quindi iniettato in uno stampo chiuso e raffreddato, dove ritorna allo stato solido assumendone la forma.

Lo stampo viene quindi aperto e l'articolo o semilavorato prodotto è scaricato nelle aree adibite a magazzino prodotto finito.

Periodicamente gli ugelli utilizzati nelle presse di stampaggio vengono puliti tramite un processo di pirolisi che avviene in un forno.

Le quantità di materie prime utilizzate nello stampaggio sono riportate in tabella.

...omissis...

Si osserva un calo nei quantitativi dei materiali rispetto ai consumi previsti nella precedente istanza (2018), in particolare di TPU, SBS, PC e PP; il totale abbandono del PVC, che era presente in minime quantità; l'introduzione di PPA (poliiftalammide); l'aumento di PA (poliammide). In assoluto i quantitativi dichiarati ad oggi sono un 10-15% in meno rispetto al 2018, ma è possibile che si tratti di un allineamento dei consumi effettivi rispetto a quelli stimati. L'azienda aumenta il numero di essiccatori per preparare il materiale alla successiva iniezione, introducendo 8 nuove unità; questo preriscaldamento rimane comunque a 20°C circa sotto le temperature a cui i materiali iniziano a rammollire, dunque può produrre, solo in minima misura, l'emissione di sostanze volatili.

La ditta ha presentato, con l'istanza 2018, le SDS che, invece, ad oggi non sono state inoltrate e manca la SDS per poliiftalammide (PPA).

L'azienda ha trasmesso, ai fini delle valutazioni dell'art 271 c.7 bis, una lista di altre sostanze pericolose con le relative indicazioni di pericolo, perlopiù prodotti lubrificanti che non entrano nel ciclo produttivo da cui si originano le emissioni in atmosfera. Inoltre ha dichiarato che non sono in uso sostanze classificate H340, H350 e H360, nè sostanze classificate come estremamente preoccupanti o di tossicità o cumulabilità particolarmente elevata.

Considerazioni normative

Per quanto riguarda l'emissione E2 l'introduzione degli essiccatori non comporta grosse variazioni nella qualità dell'emissione che già in fase di autocontrollo aveva dimostrato l'ampio margine tra COT emesso e valore autorizzato: il COT di E2 era infatti pari 4 mg/nmc con tre misure, la minima di 2.1 mg/nmc e la massima di 6.2 mg/nmc, mentre il VLE era 20 mg/nmc. L'aumento di portata

richiesto si ritiene congruo, in quanto proporzionale all'aumento di essiccatori presenti, pertanto la ditta chiede di passare da 500 Nmc/h a 800 Nmc/h.

L'emissione E3, che deriva dal forno in cui avviene la pirolisi per pulire gli ugelli, viene utilizzata ogni 10-15 giorni per un ciclo di 7 ore circa. La ditta quindi conferma lo stesso tipo di utilizzo già autorizzato nel 2018. L'attività produce abbastanza polvere, sempre stando a quanto riscontrato in fase di messa a regime, si tratta comunque di una emissione estremamente contenuta, con una portata molto bassa.

L'emissione E4 è una emissione nuova, dedicata a 19 nuove presse di stampaggio. La ditta dichiara di aver introdotto questo punto per migliorare la salubrità degli ambienti di lavoro, ma si evidenzia che il CRIAER, per le attività di stampaggio di materiali plastici, riporta che "I gas o vapori che si generano in questa fase di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera."

Tale lavorazione è contemplata al punto 4.5.14 "Stampaggio, estrusione e trafilatura di materiali plastici non clorurati" e prevede un limite di emissione di 50 mg/nmc di sostanze organiche volatili mentre nella DGR 2236/09, al punto 4.4, per le operazioni di stampaggio, estrusione e trafilatura di materiali plastici è previsto un limite di 20 mg/nmc per le SOV.

Tabella emissioni

Emissione	attività	portata (Nmc/h)	durata (h)	inquinanti	Concentrazione dell'inquinante in emissione (mg/Nm ³)	sistema abbattimento
E2	essiccamento preliminare	800	24	COV PLV	20 10	-
E3	forno pulizia ugelli	110	7 h ogni 15 giorni	PLV NOx COT	10 500 50	postcombustore termico
E4	presse stampaggio	27500	24	COV	20	-

Tenuto conto che risultano pervenute diverse segnalazioni di inconvenienti ambientali per esalazioni di odori provocate da codesta Ditta, con la presente si valuta necessaria la presentazione, entro 180 giorni dalla presente comunicazione a tutti gli enti in indirizzo, di una relazione di Livello 2 come delineata a pag. 7 dalla Linea guida Arpae 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 Bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm" (disponibile al seguente collegamento <https://apps.arpae.it/documento/DET2018426>), facendo riferimento anche al successivo Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023 per l'applicazione dell'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006, approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MISE).

Conclusioni

Si chiede che la ditta trasmetta tutte le SDS dei granulati plastici che vengono utilizzati nel ciclo produttivo, con date non antecedenti il 1/1/2023, data dalla quale le SDS devono essere realizzate in conformità al formato aggiornato ai sensi del Regolamento UE. N. 878/2020.

Non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della presente istanza".

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 14/03/2025 prot. 69114, acquisita al prot. PG/2025/49275 del 14/03/2025, ha fatto pervenire il proprio parere, di seguito riportato:

“In riscontro al parere richiestoci (ns prot. 0303348 del 18/11/2024 e ns prot. 0027349 del 30/01/2025) esaminata la documentazione pervenuta in data 12/11/2024 ns. prot. 0297877/2024, e successive integrazioni del 30/01/2025 ns. prot. 0027349/2025,

premesso che la modifica sostanziale in oggetto può ritenersi un ampliamento (variazione dei quantitativi di materie prime; inserimento della nuova emissione E4; aumento della portata massima e della durata dell'emissione esistente E2) di attività lavorativa classificabile come Industria Insalubre di I classe (elenco B n. 80 del D.M. 5 settembre 1994) confinante con un'area di tipo misto dove sono presenti alcuni edifici ad uso esclusivamente residenziale,

considerato il contesto territoriale caratterizzato già in passato da diverse segnalazioni di criticità igienico sanitarie, data la pericolosità per la salute umana (lavoratori e residenti nelle vicinanze) derivante dalla lavorazione ad alte temperature di materie plastiche, con conseguente dispersione ambientale di COV contenenti anche composti cancerogeni a livello della nuova emissione E4 (sulla quale confluiscono le aspirazioni di n. 19 presse di stampaggio con durata di emissione di 24 h/g e portata di 27500 Nm³/h),

per quanto di specifica competenza dello scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica (impatti sulla salute delle emissioni atmosferiche prodotte), si ritiene necessaria l'installazione di idoneo impianto di abbattimento a livello della nuova emissione E4”.

Sulla base del parere della Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì sopra riportato, si è ritenuto che l'istanza di modifica sostanziale di AUA relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, non potesse essere accolta positivamente, dal momento che l'emissione E4 non era dotata di impianto di abbattimento.

Le modifiche da apportare per rispettare la condizione sopra riportata, ovvero l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento, non potevano essere assegnate come prescrizione nell'autorizzazione a cui il proponente adempie successivamente al rilascio della stessa, in quanto tali modifiche prima devono essere adeguatamente verificate e progettate dal proponente e poi devono anche essere oggetto di istruttoria tecnica per la sua autorizzazione (l'idoneità del sistema di abbattimento costituisce infatti oggetto di valutazione nel procedimento di autorizzazione);

La condizione per l'assenso indicata come prescrizione nel parere dell'Azienda U.S.L. della Romagna del 14/03/2025 prot. 69114 costituiva, per quanto sopra argomentato, motivo ostativo all'accoglimento della istanza di AUA relativamente all'endoprocedimento dell'autorizzazione delle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota PG/2025/50304 del 17/03/2025 il Responsabile del procedimento, sulla base del rapporto istruttorio del Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del 14/03/2025, ha comunicato al SUAP del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Il SUAP del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, con nota prot. n. 3294 del 18/03/2025, acquisita al protocollo PG/2025/51584 del 18/03/2025, ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza come rappresentati nella succitata nota di Arpae PG/2025/50304 del 17/03/2025.

Con PEC del 26/03/2025 acquisita al prot. di Arpae n. PG/2025/57818 del 27/03/2025, la ditta ha trasmesso una nota di richiesta chiarimenti in merito ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, di

seguito riportata: *“con la presente si richiedono chiarimenti circa il mancato accoglimento dell'istanza di AUA presentata, in quanto non sono chiari i motivi per cui è richiesto obbligatoriamente l'impianto di abbattimento sul punto di emissione E4 - Aspirazione presse di stampaggio. In base ai Criteri Regionali (CRIAER- punto 4.5.14) che nella DGR 2236/2009 (punto 4.4) non è previsto l'impianto di abbattimento obbligatorio ma solo il rispetto per i COV in emissione con un limite di 20 mg/Nm3. L'azienda ritiene di poter rispettare tale limite, anche in considerazione del fatto che aziende con ciclo produttivo simile non hanno mai riscontrato superamenti nei limiti di emissione degli inquinanti durante i campionamenti di autocontrollo annuale. Inoltre, si consideri che ARPAE non ha rilevato motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, previo invio entro 180 giorni delle schede di sicurezza dei granulati plastici aggiornate e di una relazione di Livello 2 come delineata a pag. 7 della Linea Guida ARPAE 35/DT, si richiede il mantenimento della pratica con l'impegno da parte dell'azienda di inviare quanto richiesto. L'Azienda, pur mantenendo in essere quanto previsto in tema di Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro, in un'ottica di costante miglioramento, previsto per legge, ha deciso di installare un impianto di aspirazione nelle linee di stampaggio. Le valutazioni dei rischi fatte non hanno evidenziato il superamento dei limiti di esposizione per i lavoratori addetti alla produzione con le presse”;*

Con nota PG/2025/65276 del 07/04/2025 il Responsabile del procedimento ha risposto alla richiesta di chiarimenti inviata dalla ditta, ribadendo i contenuti della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza inviata dal SUAP del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole con PG. 3294 del 18/03/2025, e precisando che: *“...la Ditta ha la facoltà di presentare per iscritto le eventuali osservazioni di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione. I termini del procedimento di cui all'istanza presentata in data 12/11/2024, sospesi dalla data della comunicazione del SUAP del 18/03/2025, inizieranno nuovamente a decorrere dieci giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni da parte della Ditta o in assenza di risposta, alla scadenza dei 10 giorni fissati quale termine ultimo per l'invio delle osservazioni da parte della Ditta”.*

Con nota prot. n. 4751 del 17/04/2025 acquisita al protocollo PG/2025/74049 del 17/04/2025, il SUAP del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha trasmesso a tutti gli Enti le osservazioni inviate dalla Ditta in data 17/04/2025, a seguito della succitata comunicazione inerente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Con la documentazione di cui al precedente capoverso la Ditta ha comunicato quanto segue: *“In riferimento alla risposta di chiarimenti ricevuta di cui all'oggetto, si precisa che lo studio sugli inquinanti emessi e valutazione odorigena richiesto come da pratica Sinadoc n. 37694/2024 sarà effettuato nel più breve tempo possibile e comunque entro il 30 giugno 2025. Sulla base dei risultati dello studio saranno valutati altri interventi quali ad esempio:*

- *Valutare il miglior orientamento dei camini rispetto la presenza di ricettori*
- *Valutare la fattibilità tecnica ed economica di elevazione del punto di emissione in modo tale che gli eventuali inquinanti si disperdano più in alto e non a livello delle proprietà civili;*
- *Inserire siepi che possano separare maggiormente l'azienda dal contesto residenziale.*

Sempre nell'ottica di valutare gli interventi opportuni da realizzare, si chiede infine se è possibile ricevere maggiori dettagli sulle segnalazioni di criticità igienico sanitarie a cui si fa riferimento nella nota dell'AUSL del 14/03/2025 prot. 69114 allegata alla richiesta”.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 28/04/2025 prot. n. 0109357, acquisita al prot. PG/2025/78906 del 28/04/2025, ha fatto pervenire il proprio parere, di seguito riportato: *“In riscontro alla comunicazione della Plastic Technology spa (ns prot. 0103972 del 18/04/202) inviata in risposta al preavviso di diniego art. 10 bis L.241/90, si*

prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta, riservando ulteriori valutazioni ed eventuali conseguenti prescrizioni di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica, in sede di presentazione degli esiti del citato “studio sugli inquinanti emessi e valutazione odorigena” prescritto da ARPAE nell’ambito del procedimento di cui trattasi e che “sara’ effettuato nel piu’ breve tempo possibile e comunque entro il 30 giugno 2025 ”;

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., tenuto conto delle valutazioni espresse dalla Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica, ha ritenuto superati i motivi ostativi di cui alla nota PG/2025/50304 del 17/03/2025.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle modifiche richieste dalla Ditta, tenuto conto delle criticità ambientali e sanitarie evidenziate nei propri contributi di competenza dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa e dalla Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica, ha espresso le seguenti valutazioni:

- relativamente alla nuova emissione E4 e alla emissione modificata E2, la ditta dovrà effettuare i monitoraggi di messa a regime e successivamente con una periodicità almeno annuale;
- le emissioni convogliate da R1 a R11 sono classificabili quali sfiumi e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto;
- **entro il 30/06/2025** il Gestore dovrà presentare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it), alla Azienda U.S.L. della Romagna e al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, la documentazione prevista alla “Procedura estesa di istruttoria autorizzativa” lettera “A) Contenuti della domanda di autorizzazione per la valutazione delle emissioni odorigene”, indicata nelle pagine da 7 a 10 dell'Allegato “Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività” al Decreto Direttoriale del MASE n. 329 del 28/06/2023, con utilizzo di modello di dispersione e restituzione delle mappe di impatto. La valutazione dovrà riguardare tutte le sorgenti odorigene dell'impianto di depurazione e non solo di quelle sottoposte a modifica;
- unitamente alla documentazione di cui al punto precedente, il Gestore dovrà trasmettere le schede di sicurezza dei granulati plastici che vengono utilizzati nel ciclo produttivo, con date non antecedenti il 01/01/2023, data dalla quale le schede di sicurezza devono essere realizzate in conformità al formato aggiornato ai sensi del Regolamento UE. N. 878/2020;
- qualora emergessero criticità legate alla valutazione della documentazione relativa alla “Procedura estesa di istruttoria autorizzativa” di cui sopra, Arpa SAC di Forlì-Cesena potrà predisporre ulteriori prescrizioni o misure cautelative, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione;
- in caso di eventuali segnalazioni di inconvenienti ambientali e/o igienico sanitari, con riferimento anche ad esalazioni maleodoranti, da parte dei recettori sensibili presenti nelle vicinanze, accertate dagli Organi di Controllo e Vigilanza, Arpa SAC di Forlì-Cesena potrà predisporre ulteriori prescrizioni o misure cautelative, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione;

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nella precedente determinazione di autorizzazione ed aggiornamento della presente AUA.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto inoltre necessario aggiornare alcune prescrizioni ed inserirne di nuove in modo da chiarire meglio gli adempimenti previsti dalla normativa a carico del Gestore, in conformità alle recenti linee guida interne di Arpae.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, del parere della Azienda U.S.L. della Romagna e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportati, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 1096 del 15/04/2014 prot. n. 40140, rilasciata dal SUAP del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole in data 23/04/2014 P.G.N. 5227, successivamente aggiornata con determina dirigenziale di Arpae di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2018-5400 del 19/10/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole in data 25/10/2018 P.G.N. 12035, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole in data 12/11/2024 P.G.N. 11336, per il rilascio del presente aggiornamento, e successive integrazioni, con particolare riferimento alle osservazioni presentate al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole in data 17/04/2025, a seguito della comunicazione dei motivi ostativi.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE ET1 - CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI E SPOGLIATOI (35 kW, a metano)

EMISSIONE ET2 - CALDAIA RISCALDAMENTO AREA CAPANNONE (321 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONI DA R1a R11 - ESTRATTORI RICAMBIO ARIA

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla attività di fabbricazione di articoli in materie plastiche, **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E2 - ESSICCAMENTO MATERIE PRIME (n. 20 essiccatori)

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	9,3	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	20	mg/Nmc

EMISSIONE E3 - FORNO PULIZIA UGELLI

Impianto di abbattimento: postcombustore termico

Portata massima	110	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	7	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	500	mg/Nmc

EMISSIONE E4 - ASPIRAZIONE PRESSE DI STAMPAGGIO (n. 19 presse)

Portata massima	27.500	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	20	mg/Nmc
--	----	--------

2. **Entro il 30/06/2025** il Gestore dovrà presentare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aooofc@cert.arpae.emr.it), alla Azienda U.S.L. della Romagna e al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, la documentazione prevista alla "Procedura estesa di istruttoria autorizzativa" lettera "A) *Contenuti della domanda di autorizzazione per la valutazione delle emissioni odorigene*", indicata nelle pagine da 7 a 10 dell'Allegato "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività" al Decreto Direttoriale del MASE n. 329 del 28/06/2023, con utilizzo di modello di dispersione e restituzione delle mappe di impatto. La valutazione dovrà riguardare tutte le sorgenti odorigene dell'impianto di depurazione e non solo di quelle sottoposte a modifica.

3. Qualora emergessero criticità legate alla valutazione della documentazione relativa alla “Procedura estesa di istruttoria autorizzativa” di cui al precedente punto 2., Arpae SAC di Forlì-Cesena potrà predisporre ulteriori prescrizioni o misure cautelative, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione.
4. **Unitamente alla documentazione richiesta** al precedente punto 2., il Gestore dovrà trasmettere le schede di sicurezza dei granulati plastici che vengono utilizzati nel ciclo produttivo, con date non antecedenti il 01/01/2023, data dalla quale le schede di sicurezza devono essere realizzate in conformità al formato aggiornato ai sensi del Regolamento UE. N. 878/2020.
5. **In caso di eventuali segnalazioni di inconvenienti ambientali e/o igienico sanitari**, con riferimento anche ad esalazioni maleodoranti, da parte dei recettori sensibili presenti nelle vicinanze, accertate dagli Organi di Controllo e Vigilanza, Arpae SAC di Forlì-Cesena potrà predisporre ulteriori prescrizioni o misure cautelative, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione.
6. Relativamente alla **emissione E3**:
 - a) l'avvio dell'attività di pulizia è subordinato al raggiungimento della temperatura di 750°C in corrispondenza del postcombustore, che deve essere dotato di misuratore di temperatura;
 - b) il funzionamento del forno deve essere arrestato in caso di malfunzionamento del postcombustore.
7. Il raffreddamento di materiali plastici di scarto derivanti da malfunzionamenti/inconvenienti tecnici alle trafilare/estrusori, deve essere condotto evitando esalazioni moleste in ambiente esterno.
8. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06 e smi, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **emissione modificata E2** ed alla **nuova emissione E4**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
9. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E2** ed alla nuova **emissione E4** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
10. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 8.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 9.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.

11. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E2** ed alla **nuova emissione E4** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
12. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 11., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
13. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E2, E3 e E4** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
14. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei monitoraggi discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
15. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 14. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e

all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

- b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
16. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

17. **Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento** degli inquinanti installato sulle **emissioni E3** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in **Appendice 2 dell'Allegato VI** della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006

(almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

18. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato

da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

19. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

20. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*);

	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
--	--

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

21. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore

indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Visto il Parere Acustico espresso dalla competente ARPAE (Sinadoc n. 12047/2025) assunto a Prot. Com.le 4023 del 04/04/25 in merito all'impatto acustico relativo all'installazione di nuovo impianto di aspirazione fumi;

Vista la corrispondenza interna tra Enti in ordine ai pareri espressi;

Vista la classificazione acustica approvata con delibera di CC n. 20 del 22/05/2008;

Visto il Regolamento delle attività rumorose approvato con delibera di CC n.21 del 22/05/2008;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

PRESCRIZIONI

1. Le condizioni lavorative rumorose autorizzate (attività lavorative e/o sorgenti sonore presenti) sono quelle rappresentate e relazionate nell'Impatto Acustico datato 05/11/2024 a firma dei TCA Volpato e Buso,
2. La ditta, entro 6 mesi dall'inizio dell'attività produttiva, dovrà trasmettere all'Autorità Comunale un Collaudo acustico post-operam supportato da rilievi fonometrici con idonei tempi di misura diurni e notturni, effettuati all'interno o in prossimità dei ricettori individuati. Tali rilievi fonometrici, eseguiti ai sensi del D.M. 16/03/1988 e finalizzati a dimostrare l'effettivo rispetto del Valore limite differenziale di immissione diurno e notturno, dovranno considerare e relazionare il Rumore Ambientale nella condizione di massima rumorosità dell'attività in oggetto e il Rumore Residuo nella condizione di totale assenza di rumorosità imputabile all'attività in oggetto. Il TCA dovrà utilizzare una decurtazione per l'attenuazione indotta dalla finestra non superiore a 3 dB(A) oppure in alternativa dovrà effettuare le misure all'interno dei ricettori abitativi. Tale Collaudo acustico dovrà contenere rilievi fonometrici di congrua durata, la descrizione particolareggiata dei fenomeni sonori rilevati, l'espressa valutazione di eventuali componenti impulsive e tonali e le condizioni di apertura/chiusura di portoni/finestre dell'attività in oggetto durante i rilievi effettuati. Entro il medesimo termine, dovrà essere eventualmente presentato il progetto delle opere di mitigazione acustica idonee ad assicurare il rispetto dei limiti acustici di legge se occorrenti.

Si evidenzia che, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013, qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.

Si richiama, da ultimo, che l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali (ex artt. 3, 4 del DPCM 14/11/1997), in qualsiasi condizione di esercizio.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.